Conto corrente con la Posta

Anno 77° — Numero 227

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

ROMA - Mercoledì, 30 settembre 1936 - ANNO XIV

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 – 50-033 – 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 2 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale", veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Corso Umberto I (angolo Piazza S. Marcello) e Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA - presso la Libreria dello Stato - Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 24 settembre 1936-XIV, n. 1719.
Aumento degli assegni al personale statale e degli altri enti pubblici.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047;
Visti i Regi decreti-legge 20 novembre 1930, n. 1491, e 14 aprile 1934, n. 561, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 6 gennaio 1931, n. 18, e 11 giugno 1934, n. 1038;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di rivedere, in relazione alle condizioni economiche generali, il trattamento del personale;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1. — Sono aumentate in ragione dell'8 per cento le misure attualmente in vigore degli stipendi e degli altri assegni indicati nell'art. 2 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, spettanti ai personali ivi considerati.

Art. 2. — Fermo il disposto dell'art. 7 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, e delle altre norme in vigore concernenti l'aggiunta di famiglia e relative quote complementari, le indennità temporanee mensili di caroviveri e relative quote supplementari, i soprassoldi ed altri assegni a titolo di caroviveri, cessa di avere effetto per le anzidette competenze la riduzione in ragione del 12 per cento stabilita con l'art. 1 del R. decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Art. 3. — Per il personale non di ruolo, il cui trattamento di caroviveri sia conglobato nello stipendio, nella retribuzione o nella paga l'aumento previsto dal precedente art. 1 si applica sui 9 decimi di dette competenze e quello stabilito col precedente art. 2 sull'altro decimo.

Art. 4. — Gli aumenti spettanti dall'entrata in vigore del presente decreto, in applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, non sono computabili agli effetti del riassorbimento degli assegni *ad personam* in godimento al 30 settembre 1936.

In dipendenza degli aumenti di stipendi, paghe o retribuzioni stabiliti dall'art. 1 del presente decreto, fermo il riassorbimento della valutazione consentita dall'art. 9 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, l'integrazione computabile, in aggiunta alla misura effettiva degli assegni predetti, ai fini dei trattamenti di quiescenza e previdenza e delle relative ritenute, a norma del R. decreto-legge 24 novembre 1930, n. 1502, e successive estensioni, è ridotta in corrispondenza dei cennati aumenti, per gli stipendi, paghe e retribuzioni non assoggettati a riduzione con il citato R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Nei casi in cui gli aumenti medesimi eccedono le riduzioni applicate per effetto dello stesso R. decreto-legge n. 561, la integrazione suindicata è ridotta in corrispondenza della quota eccedente.

Art. 5. — Gli aumenti stabiliti dal precedente art. 1 non hanno effetto sulle indennità e competenze previste dall'art. 6 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561, ancorchè dette indennità e competenze siano ragguagliate o graduate secondo gli stipendi e gli assegni considerati nell'art. 2 dello stesso decreto.

Art. 6. — Per i personali retribuiti parzialmente o integralmente a carico di bilanci non statali, l'onere degli aumenti previsti dai precedenti articoli graverà sugli Enti che attualmente sostengono le spese, nelle medesime rispettive proporzioni.

Art. 7. — Le disposizioni dei precedenti articoli sono estese in quanto applicabili ai personali delle Provincie, dei Comuni, delle Opere nazionali e degli altri enti, istituti, società ed aziende contemplati dagli articoli 10 e 11 del R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Salva l'applicazione del precedente comma, resta fermo il disposto dell'ultimo comma dei citati articoli 10 e 11 dello stesso Regio decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561.

Il presente decreto non è applicabile ai prestatori d'opera rappresentati da associazioni sindacali legalmente riconosciute, per i quali il trattamento economico deve essere disciplinato da contratti collettivi.

Art. 8. — Con decreti del Ministro per le finanze saranno introdotte in bilancio le variazioni dipendenti dal presente decreto.

Art. 9. — Con decreti Reali, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato e del Ministro Segretario di Stato per le finanze, di concerto, ove del caso, coi singoli Ministri, saranno emanate le norme esecutive, interpretative ed integrative eventualmente necessarie per l'attuazione del presente decreto, che è applicabile anche al personale in servizio in Colonia, nelle Isole italiane dell'Egeo o all'estero.

Questo decreto, che ha effetto dal 1° ottobre 1936-XIV, sarà presentato al Parlamento per la conversione in legge ed i Ministri proponenti sono autorizzati alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 121. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1720.

Approvazione delle tabelle indicanti i lavori per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 10 della legge 26 aprile 1934, n. 653, sulla tutela del lavoro delle donne e dei fanciulli;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Sentito il Comitato corporativo centrale;

Ritenuta la necessità di determinare i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico. — Sono approvate le tabelle *A* e *B* annesse al presente decreto, viste d'ordine Nostro dal Ministro proponente, rispettivamente indicanti i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione dei fanciulli e delle donne minorenni e quelli per i quali ne è consentita l'occupazione, con le cautele e le condizioni necessarie.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 7 agosto 1936 - Anno XIV

VITTORIO EMANUELE.

LANTINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 settembre 1936 - Anno XIV
Atti del Governo, registro 377, foglio 98. — MANCINI.

TABELLA *A*.

Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri per i quali è vietata l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli.

1. — Trattamento, per via ignea, dei minerali di piombo, zinco, arsenico e antimonio; torrefazione in caselle, cumuli, ecc. dei solfuri, arseniuri ed antimoniuri in genere.

2. — Trattamento del minerale di mercurio e successive operazioni fino all'imbottigliamento del metallo.

3. — Lavoro di carico e scarico dei forni a combustione di zolfo per la liquefazione del minerale zolfifero, relativamente alle donne minorenni, fermo restando per i minori degli anni 16 il divieto stabilito dall'art. 6, lettera *b*), della legge.

4. — Raffinamento dei metalli preziosi.

5. — Produzione di leghe contenenti piombo, zinco, stagno, arsenico, antimonio, e di amalgame con mercurio.

6. — Lavorazione del piombo metallico; fabbricazione di caratteri, proiettili, lastre, tubi ed altri oggetti di piombo o contenenti piombo.

7. — Operazioni di tempera e di cementazione della ghisa al cianuro.

8. — Esercizio dei forni per la produzione della ghisa, delle ferroleghe, del ferro e dell'acciaio; lavoro ai laminatoi.

9. — Saldatura con leghe piombifere; decapaggio e zincatura, stagnatura e piombatura di lastre metalliche e di oggetti metallici in genere; smaltatura su metalli.

10. — Saldatura autogena e taglio dei metalli con arco elettrico o con fiamma ossidrica e ossiacetilenica.

11. — Sbavatura, molatura e sabbiatura dei metalli.

12. — Operazioni di metallizzazione a spruzzo.

13. — Operazioni galvanoplastiche con impiego di cianuri od acido cromico, per la doratura, argentatura, cromatura, ecc.

14. — Pulimento con limatura di piombo o con impasti piombiferi.

15. — Produzione di polveri metalliche (bronzo, alluminio, ecc.).

16. — Fabbricazione e governo (carica, pulizia, riparazione, ecc.) degli accumulatori elettrici.

17. — Produzione di acido solforico; di acido solforoso e di solfiti; di acido nitrico; di acido cloridrico; di acido fluoridrico e di fluoruri.

18. — Produzione di acido cromico e di composti cromici.

19. — Produzione degli ossidi e dei sali di bario; di acido ossalico e di ossalati.

20. — Produzione di ammoniaca, di potassa, e di sali di ammonio e di potassio.

21. — Produzione di idrato, solfato e carbonato sodico.

22. — Produzione di fosforo e composti di fosforo; di cloro; di cloruro e di ipoclorito di calcio; di altri ipocloriti; di cloruro di zolfo; di clorati.

23. — Produzione di ossidi di piombo, di biacca e di altri composti piombiferi; produzione e uso di colori, vernici e mastici contenenti piombo o antimonio.

24. — Produzione di composti di mercurio.

25. — Fabbricazione di apparecchi e strumenti a mercurio, limitatamente alle operazioni che importano la manipolazione del mercurio.

26. — Produzione e utilizzazione industriale di preparati e composti arsenicali.

27. — Produzione dell'ossido di zinco e dei sali di zinco; del litopone; dell'ossido di titanio.

28. — Produzione di solfuro di carbonio e di tetracloruro di carbonio; lavorazioni che importano manipolazione o uso di sostanze in soluzione con solfuro o tretracloruro di carbonio.

29. — Estrazione di olii, di grassi, di essenze e di resine, mediante solfuro di carbonio, tetracloruro di carbonio, tricloroetilene, tetracloretano, ed altri solventi tossici.

30. — Produzione dei coloranti organici artificiali e dei prodotti intermedi.

31. — Produzione dei derivati alogenati del metano e dell'acetilene.

32. — Produzione e utilizzazione del cloruro di carbonile (fosgene).

33. — Produzione e distribuzione del gas illuminante.

34. — Distillazione e raffinamento del petrolio; distillazione del catrame e degli schisti bituminosi.

35. — Preparazione delle miscele di benzina o di altri carburanti con composti organo-metallici (tetraetile di piombo).

36. — Produzione di eteri, solforico, etilico, acetico, propilico; e di essenze e di olii essenziali, quali trementina e canfora.

37. — Produzione degli alcaloidi.

38. — Preparazione e impiego di sostanze e di corpi radioattivi.

39. — Produzione di cianuri e di altri composti del cianogeno.

40. — Produzione di carburo di calcio e di calciocianamide.

41. — Produzione e utilizzazione industriale di gas compressi e liquefatti.

42. — Produzione di polveri piriche, dinamite ed esplosivi in genere; di fuochi artificiali, miccie ed inneschi; caricamento dei proiettili.

43. — Produzione di collodio e di celluloide, e fabbricazione di oggetti di celluloide.

44. — Produzione di caucciù, guttaperga ed ebanite, limitatamente alle operazioni di mescola con composti di piombo o con altre sostanze tossiche, alla vulcanizzazione con solfuro e tetracloruro di carbonio o con cloruro di zolfo, alla preparazione e applicazione delle soluzioni di caucciù, alla lavorazione del caucciù piombifero.

45. — Lavorazioni inerenti a processi elettrochimici, non previste in altre voci, limitatamente alla manovra, caricamento e scaricamento dei forni elettrici, ed alla polverizzazione e stacciatura a secco e ai movimenti delle polveri.

46. — Produzione dell'allumina e dell'alluminio.
47. — Polverizzazione della scorza di china e purificazione del solfato di chinino.
48. — Macinazione e raffinazione dello zolfo.
49. — Produzione dei fiammiferi, limitatamente alla preparazione della pasta fosforica e alle operazioni di immersione e di essiccamento dei fiammiferi.
50. — Concia delle pelli, limitatamente alla preparazione e manipolazione delle materie concianti, al trattamento con la calce, ai lavori alle fosse e ai bottali di concia, alla raffinazione delle pelli con impiego di benzina, benzolo, eteri ed altri infiammabili.
51. — Lavorazione del pelo per cappelli (secretaggio); produzione e lavorazione del feltro ottenuto mediante secretaggio con preparati mercuriali.
52. — Produzione del rayon:
a) col processo alla viscosa, limitatamente alle fasi di lavorazione comprese fra il trattamento dell'alcalicellulosa col solfuro di carbonio e l'essiccamento del filato, incluso;
b) col processo all'acetato di cellulosa, limitatamente alle fasi di lavorazione comprese fra l'acetilazione e la filatura, esclusa;
c) col processo cupro-ammoniacale, limitatamente alle fasi di preparazione, soluzione e filtrazione.
53. — Produzione di carta trasparente (cellofano), limitatamente alle fasi lavorative comprese fra il trattamento dell'alcalicellulosa col solfuro di carbonio e l'essiccamento del cellofano, incluso.
54. — Carbonissaggio delle lane e sgrassatura con solventi tossici.
55. — Lavori di scavo, di estirpazione del materiale, di collocamento e smontaggio delle armature, di maneggio dei mezzi meccanici nelle miniere, cave, torbiere e gallerie, nonchè di lizzatura e taglio dei massi nelle cave, fermo restando per i lavori sotterranei il divieto di cui all'articolo 6, lettera *a*), della legge.
56. — Preparazione meccanica dei minerali e dei prodotti delle miniere e delle cave, limitatamente alla polverizzazione, stacciatura a secco e movimento delle polveri.
57. — Industria delle ceramiche, limitatamente alla preparazione e macinazione delle vernici (vetrine), alla macinazione a secco delle materie prime, ed all'applicazione delle vernici, ove queste contengano piombo.
58. — Produzione di vetrerie, cristallerie, smalti, lastre e conterie, limitatamente alla polverizzazione della materia prima, alla fabbricazione delle perle, alla soffiatura dei vetri, alla opacatura ed incisione dei vetri con acido fluoridrico o con getto di sabbia, alla fabbricazione del vetro piombifero, alla fabbricazione della lana di vetro, alla pulitura e demolizione dei forni.
59. — Produzione di mole a smeriglio e di abrasivi artificiali.
60. — Lavori tipografici, limitatamente alla pulitura dei caratteri, alla composizione a mano o a macchina, alla stereotipia, alla cromolitografia con colori o polveri piombiferi, alla fotoincisione.
61. — Lavorazione di tabacchi, limitatamente alle operazioni di apertura delle balle, di cernita delle foglie non preventivamente inumidite, di fermentazione e demolizione dei cumuli di fermentazione, di essiccamento nei locali chiusi, di macinazione e setacciatura, di produzione degli estratti e di trinciatura.
62. — Operazione di derattizzazione e disinfestazione mediante acido cianidrico, solfuro di carbonio o altre sostanze tossiche.
63. — Manipolazione e cernita delle ossa e delle sostanze cornee.
64. — Raccolta e cernita delle immondizie; vuotatura dei pozzi neri; lavori sotterranei nelle fogne.
65. — Lavori nei macelli; trattamento dei residui animali per la loro utilizzazione innocua (sardigne).
66. — Lavori nei porti, limitatamente alle operazioni di stivaggio e quelle altre che si compiono nelle stive delle navi e galleggianti, alle operazioni di imbarco e sbarco di carbone e merci dalle calate o da galleggianti a bordo delle navi e viceversa, ai lavori di pitturazione e di picchettaggio delle navi.
67. — Lavori di fondazioni subacquee mediante cassoni pneumatici.
68. — Lavori edilizi, limitatamente alle operazioni di demolizione, alle operazioni di allestimento e smontaggio delle armature esterne ed interne delle costruzioni, alle operazioni di rifinitura esterna degli edifici con l'ausilio di palanchini mobili.
69. — Manovra degli ascensori, montacarichi ed apparecchi di sollevamento a trazione meccanica.
70. — Produzione, trasformazione e distribuzione di elettricità, limitatamente alla manovra, pulizia e manutenzione dei quadri di distribuzione, e a tutte le operazioni che si riferiscono alle macchine generatrici, agli inseritori e disgiuntori di corrente, agli apparecchi e alle linee serventi la corrente.

* * *

L'Ispettorato Corporativo potrà estendere il divieto di occupazione anche a lavorazioni diverse da quelle indicate nella presente tabella quando esse, per essere eseguite nello stesso luogo di lavoro, siano ritenute pregiudizievoli alla salute ed alla integrità fisica delle donne minorenni e dei fanciulli.

TABELLA *B*.

Lavori pericolosi, faticosi ed insalubri in cui è consentita l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli, subordinatamente all'osservanza di speciali cautele e condizioni.

L'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli nelle lavorazioni indicate nella seguente tabella è subordinata alla condizione, da valutarsi dall'Ispettorato Corporativo, che concorrano misure di prevenzione atte a garantire efficacemente la salute e l'integrità fisica delle donne minorenni e dei fanciulli.

L'Ispettorato Corporativo può altresì subordinare all'adozione di efficaci misure di prevenzione l'occupazione delle donne minorenni e dei fanciulli anche in lavorazioni diverse da quelle indicate nella seguente tabella, quando esse siano eseguite nello stesso luogo di lavoro:

1. — Lavori di levigatura, arrotatura e pulitura con mezzi meccanici; lavori pesanti alle macchine a stampo o a impronta; lavoro alle macchine trancianti, alle seghe circolari o a nastro.
2. — Lavorazioni inerenti alla cernita ed al trituramento degli stracci e della carta usata, nonchè alla tintura delle carte con preparati tossici.
3. — Apertura, battitura, cardatura e pulitura delle fibre tessili, del crino vegetale e animale, delle piume e dei peli; operazioni di sfilacciatura delle lane meccaniche.
4. — Lavori inerenti alla tintura e al candeggio dei filati e dei tessuti, nei quali si preparano o si usano colori e bagni di sostanze tossiche.
5. — Lavorazione dell'amianto, limitatamente alle operazioni di mescola, filatura e tessitura.
6. — Lavorazione del cappello, limitatamente alle operazioni di pomiciatura, spazzolatura e rasatura.
7. — Tornitura dei bottoni e coloritura con sostanze tossiche.
8. — Concia delle pelli, limitatamente alle operazioni nelle quali si sviluppano polveri o vapori nocivi.
9. — Produzione di concimi chimici, limitatamente alle operazioni in cui si sviluppano polveri o gas nocivi.
10. — Operazioni inerenti alla dezuccherazione del melasso col processo alla barite.
11. — Produzione di alcool e di sostanze alcooliche, limitatamente alle operazioni di distillazione e di fermentazione.
12. — Lavorazioni nelle quali si impiegano derivati nitrati, clorati e aminici degli idrocarburi benzenici e dei fenoli.
13. — Lavorazioni inerenti alla preparazione e all'uso di sostanze in soluzione con benzina, benzolo, acetone, tricloroetilene, tetracloretano ed altri solventi tossici non specificatamente indicati in altre voci.
14. — Lavoro nelle lavanderie, limitatamente alle operazioni che precedono la lisciviatura.
15. — Lavori di verniciatura e coloritura a spruzzo.
16. — Lavorazioni che si compiono nei locali dei forni delle vetrerie (non contemplate nella tabella *A*).
17. — Seconda lavorazione del vetro mediante cannello o fiamme a gas per la produzione di lampade elettriche, ampolle, fiale e simili; impiego delle pompe a mercurio.
18. — Fabbricazione degli specchi, limitatamente alle operazioni inerenti alla preparazione e applicazione delle sostanze speculari e all'essiccamento.
19. — Lavori ai forni per laterizi, refrattari, grès, ceramiche, cementi e calce.
20. — Macinazione di calce, gesso, cementi, pozzolana, amianto, talco, grafite, marmo, baritina, sommaco.
21. — Lavori nei magazzini e depositi di sostanze tossiche, infiammabili od esplodenti, e di carbone, calce e cementi.
22. — Lavori nei laboratori di riparazione e revisione delle pellicole cinematografiche.
23. — Lavoro nelle cabine di proiezioni cinematografiche, relativamente alle donne minorenni, fermo restando, per i minori degli anni 16, il divieto di cui al primo comma della lettera *d*) dell'art. 6 della legge.
24. — Lavori a bordo delle navi in demolizione.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:

Il Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

REGIO DECRETO 7 agosto 1936-XIV, n. 1721.
Nuovo statuto dell'ente morale « Scuole professionali di Busto Arsizio ».

N. 1721. R. decreto 7 agosto 1936, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, lo statuto dell'ente morale « Scuole professionali di Busto Arsizio » approvato con R. decreto 8 febbraio 1925-III, n. 205, e modificato con R. decreto 4 marzo 1926-IV, n. 587, viene sostituito con altro statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 settembre 1936 - Anno XIV

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1936-XIV.
Revoca del sig. Clerici Paolo Piero dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 15 dicembre 1932-XI, n. 6439, col quale il signor Clerici Paolo Piero fu Giorgio venne confermato nella carica di rappresentante alle grida del signor Jarach Emilio fu Moisè, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 10 luglio 1936-XIV, per notaio Curti Pasini G. B. di Milano, col quale il succitato sig. Jarach ha revocato il mandato a suo tempo conferito al predetto sig. Clerici;

Decreta:

Con effetto dal 10 luglio 1936-XIV è revocata la nomina del signor Clerici Paolo Piero fu Giorgio a rappresentante alle grida del signor Jarach Emilio fu Moisè, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 18 settembre 1936 - Anno XIV

(3849) *Il Ministro*: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 18 settembre 1936-XIV.
Revoca del sig. Dezza Francesco dalla carica di rappresentante di agente di cambio presso la Borsa di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1933-XI, n. 777, col quale il sig. Dezza Francesco fu Domenico, venne confermato nella carica di rappresentante alle grida del sig. Milla Edoardo fu Virginio, agente di cambio presso la Borsa di Milano;
Visto l'atto in data 30 luglio 1936-XIV, per notaio Benincori Adriano di Milano, col quale il succitato sig. Dezza ha rinunziato al mandato a suo tempo conferitogli dal predetto sig. Milla;

Decreta:

Con effetto dal 30 luglio 1936-XIV è revocata la nomina del signor Dezza Francesco fu Domenico a rappresentante alle grida del signor Milla Edoardo fu Virginio, agente di cambio presso la Borsa di Milano.

Roma, addì 18 settembre 1936 - Anno XIV

(3850) *Il Ministro*: Di Revel.

DECRETO MINISTERIALE 22 agosto 1936-XIV.
Nomina dell'on. comm. Edoardo Malusardi a componente del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il decreto Ministeriale 18 ottobre 1935-XIII, registrato alla Corte dei conti il 28 novembre 1935-XIV, registro 2, foglio 70, concernente la nomina del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta;
Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria con lettera del 10 agosto 1936-XIV, n. 44471;

Decreta:

Articolo unico. — L'on. comm. Edoardo Malusardi è chiamato a far parte, quale rappresentante della Confederazione fascista dei lavoratori dell'industria, del Consiglio direttivo dell'Ente nazionale per la cellulosa e per la carta, in sostituzione del comm. Luigi Fontanelli.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 agosto 1936 - Anno XIV

(3851) *Il Ministro*: Lantini.

DECRETI PREFETTIZI CONCERNENTI RESTITUZIONE O RIDUZIONE DI COGNOMI NELLA FORMA ITALIANA

Articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, e relative istruzioni approvate con decreto Ministeriale 5 agosto 1926.

N. d'ord. di redazione	Data del decreto	Numero del decreto	Prefettura	Cognome precedente e paternità dell'interessato	Data e luogo di nascita	Nuovo cognome	Familiari a cui è esteso il cognome
3290	23-7-1936	2921	Bolzano	Tumler Martino fu Mattia	7-5-1880 - Giardes	Tomboli	Tumler Maria fu Giuseppe, moglie; Rilda, Ida, figli ed al nipote Alfonso.
3291	Id.	2716	Id.	Ruepp Federica di Giovanni	22-2-1914 - Laces	Roberti	Osvaldo, figlio.
3292	Id.	2948	Id.	Robald Rosa di Giovanni	21-9-1893 - Martello	Cobaldi	Luigi, figlio.
3293	Id.	2902	Id.	Fink Notburga di Giovanni	23-7-1905 - Lazfons (Chiusa)	Finco	Anna Maria, figlia.
3294	Id.	2789	Id.	Trettel Giacomina di Giacomo	12-3-1910 - Tesero	Tretto	Giuseppina e Giovanna, figlie.
3295	Id.	2918	Id.	Gruber Luigi fu Giacomo	14-8-1903 - Silandro	Dalla Fossa	Tappeiner Maria di Giuseppe, moglie; Eriberto, figlio.
3296	Id.	2922	Id.	Pohl Ida di Giuseppe	30-8-1901 - Parcines	Poli	Barbara e Brigitta, figlie.
3297	Id.	2925	Id.	Prantl Giovanni fu Giuseppe	5-10-1872 - Naturno	Prandini	Ottone, figlio.
3298	Id.	2949	Id.	Rudolf Giuseppe fu Giovanni	24-10-1880 - Neuelgen	Rudolfi	Bregant Paolina fu Rosa, moglie; Margherita, figlia.
3299	24-7-1936	2805	Id.	Zendron Maria fu Nicolò	9-2-1911 - Valda di Grunes	Zendroni	—
3300	Id.	2869	Id.	Schölzhorn Barbara di Giovanni	20-1-1912 - Villandro	Cornari	Giovanni, figlio.
3301	Id.	2768	Id.	Platzgummer Anna di Cristiano	7-11-1899 - Tablà	Piazzi	Elfrida, figlia.
3302	Id.	2947	Id.	Perkmann Rosa fu Mattia	14-8-1881 - Coldrano	Minatori	Sofia, Giovanni, Rosa, figli; Maria di Sofia, nipote.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Scioglimento d'ufficio di cooperativa.

Si avverte che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 del R. decreto-legge 11 dicembre 1930, n. 1882, la Società cooperativa Stabilimenti Mensili e Industriali Torino (S.U.R.I.T.), in Condove, non avendo per due anni consecutivi depositato al Ministero delle corporazioni il bilancio annuale e non avendo in detto periodo compiuto atti di amministrazione o di gestione, sarà dichiarata sciolta ad ogni effetto di legge con decreto del Ministro per le corporazioni, da emanarsi trascorso un mese dalla presente inserzione.
Chiunque vi abbia interesse può fare opposizione o comunicazione al Ministero delle corporazioni entro il termine citato.

(3681)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Scambio di ratifiche fra l'Italia e l'Austria concernente il regolamento per i pagamenti reciproci.

Addì 25 settembre 1936-XIV ha avuto luogo lo scambio delle ratifiche dell'Accordo stipulato in Roma il 17 dicembre 1935 fra l'Italia e l'Austria per regolare i pagamenti reciproci. L'Accordo è stato approvato nel Regno col R. decreto-legge 6 gennaio 1936, n. 14, convertito nella legge 2 aprile 1936, n. 599.

(3887)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

Santi Raffaele, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.